



COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18/07/2022

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Costituzione e destinazione del fondo

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 6 - Modulazione del fondo

Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 8 - Suddivisione in lotti

Art. 9 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 12 - Disciplina delle varianti

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 15 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 16- Graduazione del fondo incentivante

Art. 17- Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione-ambito lavori

Art. 22 - Principi in materia di valutazione

Art. 23 - Coincidenza di funzioni

Art. 24 - Funzioni articolate e singole

Art. 25 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 26 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 27 - Conclusione di singole operazioni

Art. 28 - Liquidazione - limiti

Art. 29 - Informazione e confronto

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2

Costituzione e destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, a valere stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante, destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA.
3. All'interno del sopracitato fondo:
 - a) la quota dell'80%, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo;
 - b) mentre il restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

4. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Sono in particolare destinatari della suddetta quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;

- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Art. 4

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua, con apposito provvedimento del Responsabile di Area competente, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere in coerenza con il cronoprogramma dell'esecuzione anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile di Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile di Area competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art.6

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 7

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche e pertanto non danno luogo alla corresponsione degli incentivi:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) le forniture di acquisto di beni di consumo;
- c) le manutenzione ordinarie;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Restano in ogni caso esclusi dagli incentivi, come da consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (Corte dei Conti Emilia-Romagna, n. 33/2020/PAR, Veneto, n. 121/2020/PAR; Liguria, n. 59/2021/PAR) tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti, ovvero gli affidamenti diretti di qualunque importo che non sono preceduti da una procedura comparativa o di gara.

Art. 8

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg dello stesso decreto).

Art. 9

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 5% di quanto previsto dal presente regolamento per le singole acquisizioni (Incentivo - con riferimento all'importo riferito al 2% per lavori, servizi e forniture).

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 10

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica salvo che per i lavori di manutenzione ordinaria per cui fa fede il computo metrico estimativo nel rispetto degli importi riportati all'art. 6 del presente regolamento.

3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 11

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal “Codice degli Appalti” tra “lavori a rete” e “lavori puntuali”, e per altro, all’importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare:

Opere puntuali

- da euro 40.000,00 a euro 100.000,00 percentuale del 100% e pertanto del 2%;
- da euro 100.000,01 alla soglia comunitaria percentuale del 90% e pertanto dell’1,80%;
- importo superiore alla soglia comunitaria percentuale del 80% e pertanto dell’1,5%

Opere a rete

- da euro 40.000,00 a euro 100.000,00 percentuale del 100% e pertanto del 2%;
- da euro 100.000,01 a soglia comunitaria percentuale del 90% e pertanto dell’1,8%;
- importo superiore alla soglia comunitaria percentuale del 80% e pertanto del 1,5%

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

- a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti, sia a rete che puntuali, di manutenzione straordinaria immobili comunali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2%;
- b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti, sia a rete che puntuali, di manutenzione straordinaria immobili comunali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00: percentuale minima del 1,50%.
- c) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti, sia a rete che puntuali, di manutenzione straordinaria immobili comunali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 5.000.000,00: percentuale minima del 1,00%.

Art. 12

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall’art. 106 del Codice.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

LAVORI			
PRESTAZIONI INCARICATE		PERCENTUALE	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e collaboratori	RUP	45%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%

Programmazione della spesa per investimenti	Referente unico per la programmazione	10%	50%
	Collaboratori e figure di supporto		50%
Verifiche preventive progetti	Responsabile della verifica	5%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Istruttore responsabile della procedura di gara per l'Ente o Responsabile della CUC	30%	60%
	Collaboratori		40%
Direzione dei Lavori	Direttore dei lavori	5%	60%
	Collaboratori e figure di supporto (CSE, direttore operativo, ispettore di cantiere)		40%
Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione	Collaudatore	5%	70%
	Collaboratori		30%
TOTALE		100%	

Qualora il processo si arresti per scelte o ragioni non dipendenti dalla responsabilità della struttura interessata, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione delle somme al fondo per acquisizione di servizi e forniture e successiva attribuzione dell'incentivo, è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di acquisto di forniture e servizi.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 15

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a

base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 16

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) da euro 40.001,00 alla soglia comunitaria: 2%;
 - b) importo superiore alla soglia comunitaria: 1,50%.
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione.

Art. 17

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FORNITURE E SERVIZI			
PRESTAZIONI INCARICATE		PERCENTUALE	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e collaboratori	RUP	35%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa per investimenti	Referente unico per la programmazione	10%	50%
	Collaboratori e figure di supporto		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Istruttore responsabile della procedura di gara per l'Ente o Responsabile della CUC	35%	60%
	Collaboratori		40%
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità da	Direttore dell'esecuzione	20%	60%

ripartire tra direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori	Collaboratori		40%
TOTALE		100%	

CAPO IV Norme comuni

Art. 19

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile di Area.

Art. 20

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, riconducibili al personale incaricato e valutati per sua inefficienza, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice o di forza maggiore, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori ed ai suoi collaboratori e al collaudatore, al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottoriportata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo	5%

	contrattuale	
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	20%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	10%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	20%

Art. 22

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote nelle tabelle di cui agli articoli 13 e 18. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura al fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza laddove obbligatorio per legge.

Art. 23

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 24

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 25

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Responsabile di Area competente.

Art. 26

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Area competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte

agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con la redazione del verbale di verifica e validazione del progetto;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle dovute verifiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di pagamento dei vari stati d'avanzamento e, per il finale, con la dichiarazione di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale/certificato di regolare esecuzione.

4. Il Responsabile di Area, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Ai fini della liquidazione, il Responsabile di Area, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 27

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con la redazione del verbale di verifica e validazione del progetto;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle dovute verifiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di pagamento dei vari stati d'avanzamento e, per il finale, con la dichiarazione di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale/certificato di regolare esecuzione.

Art. 28

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il

trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 29

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali, informazione scritta in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

3. Il presente regolamento sostituisce ed annulla quanto precedentemente in vigore in relazione all'oggetto.